



24 OTT. 2010

Prot. 456223

A tutti i Comuni della Regione

Oggetto. Interpretazione art. 1, lett. d) della legge regionale 19.12.1995 n. 59 (Subdelega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifica alle leggi regionali 16 marzo 1982 n. 13 e 3 gennaio 1986 n. 1).

Come noto, l'art. 1, lett. d) della legge regionale 19.12.1995 n. 59 conferisce – fra l'altro - ai comuni l'esercizio subdelegato delle funzioni amministrative in materia di autorizzazioni paesaggistiche in relazione agli "interventi, di iniziativa pubblica o privata, da realizzarsi in esecuzione degli strumenti urbanistici attuativi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 36/1987, per i quali sia stato rilasciato parere preventivo favorevole ai sensi della legge 1497/1939, successivamente all'entrata in vigore della legge 431/1985, purché i progetti edilizi così approvati siano in scala non inferiore a 1:200 ed i progetti relativi agli interventi medesimi rispettino i tipi edilizi approvati"

L'art. 1 della citata legge regionale 2 /07/1987 n. 36, nella sua formulazione originaria, faceva peraltro specifico, esclusivo riferimento ai piani particolareggiati di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, ai piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 nonché a quelli previsti dall'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

L'art. 1 lett. d) dell'art. 1 della legge regionale 19.12.1995 n. 59, in virtù del rinvio così operato alla citata legge regionale 2 /07/1987 n. 36, veniva pertanto a limitare l'esercizio delle funzioni subdelegate (solo) a quegli interventi posti in esecuzione di predeterminate tipologie di piani attuativi, corrispondenti, in sostanza, a quelle di iniziativa pubblica, con conseguente esclusione, in particolare, dei piani di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. 17/08/1942 n. 1150.

È da dire, tuttavia, che la legge regionale del 11 /08/ 2009 n. 21, unitamente alla recente legge regionale del 13 /08/ 2011 n. 10, ha recato incisive modifiche alla legge regionale 2 /07/1987



n. 36, in particolare – per quel che qui interessa - all'art. 1, primo comma, il cui testo è stato esaustivamente integrato con il riferimento, in via specifica, ad altre tipologie di piani attuativi (e, segnatamente, ai piani di lottizzazione di cui alla L. 17/08/1942 n. 1150) nonché, in via residuale, ad "ogni ulteriore piano attuativo dello strumento urbanistico generale".

Cosicché, la ricomprensione in un quadro univoco ed omogeneo dei diversi piani attuativi, operata – sia pure con altre finalità - dal legislatore con la normativa appena richiamata, non può non avere una sensibile ricaduta sulla disposizione di cui all'art. 1 della legge regionale 19.12.1995 n. 59, tale da consentire una sua interpretazione "evolutiva" alla luce delle nuove norme.

In relazione a quanto sopra, è pertanto *da ritenersi legittimo, ai sensi dell'art. 1, lett. d) della legge regionale 19.12.1995 n. 59, l'esercizio da parte di comuni delle funzioni amministrative in materia di autorizzazioni paesaggistiche in ordine ai progetti edilizi in esecuzione di qualsivoglia piano attuativo (sia esso piano particolareggiato, piano di lottizzazione o quant'altro), indipendentemente dalla natura e funzione di tale piano (fermo restando, ovviamente, che i "progetti edilizi così approvati siano in scala non inferiore a 1:200 ed i progetti relativi agli interventi medesimi rispettino i tipi edilizi approvati"* .

Il Direttore  
(Arch. Demetrio Carini)